

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 16 dicembre 2025, n. 57

Iniziativa sviluppo group srl (P.Iva 11667060153)_ Dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del parere rilasciato con Determina dirigenziale n. 22 del 30/01/2019 per la realizzazione di RSA per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 60 posti con sede in Bari alla Via Biagio Accolti GIL e rigetto dell'istanza di proroga del parere di compatibilità presentata dalla Iniziativa Salute group srl (p.Iva 04321370712)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0*" e ss.mm.ii.. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. avente ad oggetto "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", stabilisce:

LR 9 del 2017 all'art 7 stabilisce:

"4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compati-

lità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

6. . Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, **non imputabili al soggetto interessato** che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. **La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.**

(omissis)

6-ter. Per far fronte alle attuali condizioni **della congiuntura economica**, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente **prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso.**

6-quater. Per continuare a far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche per effetto di eventuali proroghe concesse ai sensi dei commi 6 e 6 ter, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5, al dirigente della sezione regionale competente, **prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso.** Alla comunicazione dell'interesse ad avvalersi della proroga sono allegati copia del titolo abilitativo edilizio conseguito, o della pratica presentata al competente ufficio comunale, completa dei prescritti elaborati progettuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

Con Determina dirigenziale n. 22 del 30/01/2019 veniva rilasciato alla **Società Iniziativa Sviluppo Group** il parere di compatibilità ex articolo 7, comma 2 L.R. 9/2017, D.G.R. n. 2037/2013 e art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i. nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) ex D. 5 R.R. n. 3/2005 in Bari al viale Biagio Accolti Gil (Zona ASL Bari), con dotazione di n. 60 p.l. per anziani non autosufficienti.

Nel predetto parere si precisava che "il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha **validità biennale** a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di **centoventi giorni** dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;"

Con istanza del 07/05/2025 la **Iniziativa Salute Group** srl presentava richiesta di proroga del parere di compatibilità rilasciato con Determinazione n. 22 del 2019 alla **Iniziativa sviluppo e group spa (P.Iva 11667060153)**

Con la predetta istanza la società :

"premesse che: con Determina Dirigenziale Regionale n° 22 del 30.1.2019, il Dipartimento Promozione della Salute di Codesta Regione, a seguito dell'istanza presentata al Comune di Bari, ha rilasciato **alla Società mia assistita** il parere favorevole di compatibilità regionale, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n° 9/2017 D.G.R. n. 2037/2013 e art. 8 L.R. n° 26/2006, per l'Autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in Bari, alla Via Biagio Accolti GIL (Zona ASI - Bari), con dotazione di n. 60 posti letto per anziani non autosufficienti; a seguito di ciò, con Provvedimento del 10/4/2020, il Comune di Bari, in persona del Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, ha rilasciato alla stessa Società l'Autorizzazione alla realizzazione della struttura, riconoscendone la conformità anche sotto il profilo amministrativo ed urbanistico edilizio; considerato che la società deducente intende chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per la RSA in discorso ed il conseguente accreditamento, al fine di poter esercitare l'attività sociosanitaria di competenza in regime di rapporto contrattuale con il S.S.R. (omissis)" **chiedeva** "una proroga biennale del termine previsto per la realizzazione/completamento della struttura sociosanitaria già autorizzata alla realizzazione,

onde permettere la presentazione dell'autorizzazione all'esercizio e successiva istanza di accreditamento per la stessa struttura."

A fondamento di tale richiesta la Società adduceva l'esistenza di *"ragioni indipendenti dalla volontà dell'amministrazione della società in oggetto, connesse dapprima alla sopravvenienza del periodo COVID, che è iniziato e perdurato proprio negli anni immediatamente successivi al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, e poi rivenienti da oggettive difficoltà nella materiale realizzazione della struttura edilizia (il cui inizio dei lavori era già stato formalmente comunicato), come meglio evidenziate dalla certificazione tecnica che si allega, ad oggi non è stato possibile realizzare e portare a termine l'edificio in cui esercitare l'attività della RSA, conforme a tutti i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, imposti dalle leggi vigenti"*.

Con nota prot. n. 0362404/2025 del 01/07/2025 ad oggetto *"Rigetto dell'istanza di proroga del parere di compatibilità rilasciato con Determina dirigenziale n. 22 del 30/01/2019 – e contestuale comunicazione di avvio del procedimento dichiarativo della decadenza, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del parere rilasciato per la realizzazione di RSA per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 60 posti con sede in Bari alla Via Biagio Accolti GIL"* la Regione comunicava ai sensi dell'art 8 della L 241 del 1990, l'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza di proroga del parere di compatibilità rilasciato con DD 22 del 2019 e di dichiarazione della decadenza del parere di compatibilità rilasciato con Determinazione n. 22/2019 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Con pec del 16/07/2025 (acquisita al protocollo al n. 404505 del 16/07/2025) la Iniziativa Salute e group presentava osservazioni deducendo, in sintesi, quanto segue:

- Sebbene il comma 6 dell'articolo 7 della stessa legge stabilisca che la richiesta di proroga debba essere presentata prima della scadenza del termine, tale termine non è perentorio, in particolare se la domanda di proroga viene inoltrata prima che la Regione abbia formalmente dichiarato la decadenza del parere già emesso.
- Nel caso specifico della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), i motivi che hanno impedito l'esecuzione dei lavori includono gli ostacoli oggettivi causati dalla pandemia di COVID-19 e dalla crisi geopolitica derivante dal conflitto tra Russia e Ucraina.
- Il direttore dei lavori ha certificato che la costruzione è stata notevolmente rallentata e non completata a causa della sospensione dei lavori a partire dal 5 ottobre 2021 a seguito di un ricorso al TAR Puglia, che è stata rigettata. Ciò ha portato il Comune di Bari a rilasciare un atto di consolidamento del titolo edilizio il 7 dicembre 2021 e un nuovo Permesso di Costruire (n. 181882/2021) il 29 settembre 2022. Un altro rallentamento è stato causato dal ritardo del fornitore di energia elettrica nel concedere il nulla osta per lo spostamento di una cabina elettrica. I lavori di spostamento sono terminati solo nell'ottobre 2022.
- L'istanza di proroga si basa anche sull'articolo 29, comma 7-bis della L.R. n. 9/2017, che ammette le richieste di autorizzazione alla realizzazione o ristrutturazione di strutture sanitarie presentate da privati entro il 31/12/2017 che sono state autorizzate o per le quali il termine per il rilascio è scaduto senza diniego. I posti letto di tali strutture sono inclusi nel fabbisogno regionale, anche se in eccesso. La società richiedente, Iniziativa Sviluppo Group S.p.a., rientra in questa categoria in quanto ha presentato la sua richiesta entro il termine stabilito, ha ottenuto un parere favorevole di compatibilità e un'autorizzazione comunale, e non ha ricevuto alcun provvedimento di diniego o decadenza.
- Inoltre, la richiesta di proroga è ammissibile ai sensi dell'articolo 7, comma 6-bis della L.R. n. 9/2017 (introdotto dall'articolo 7 della L.R. n. 42/2024), che ha prorogato la validità dei pareri di compatibilità regionali fino alla fine del 2025.

Con nota prot. N.0654478/2025 del 20/11/2025 ad oggetto *"Integrazione dell'Avvio del Procedimento N.0362404/2025 del 01/07/2025 – Ulteriore Motivazione di Rigetto"* la Regione : alla luce delle verifiche istruttorie effettuate, evidenziava *"che l'istanza di proroga del parere di compatibilità rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 22/2019 è stata presentata da un soggetto (Iniziativa Salute e Group S.r.l.) diverso da quello cui il suddetto parere era stato originariamente rilasciato (Iniziativa Sviluppo e Group S.r.l.). Non corri-*

sponde pertanto al vero quanto dichiarato nell'istanza, ove si afferma che il parere di compatibilità sia stato rilasciato alla società istante. Le due società, pur utilizzando il medesimo acronimo (ISG), rappresentano infatti soggetti giuridici distinti e autonomi. La stessa società istante incorre in errore laddove dapprima (con pec del 07/05/2025) dichiara di avere partita iva n. 02211060963 (appartenente in realtà alla società "Iniziativa Sviluppo Group") per poi rettificare in data 15/05/2025 il numero della partita Iva il seguente: 04321370712. Tale circostanza comporta una ulteriore causa ostativa all'accoglimento dell'istanza, in quanto la richiesta di proroga può essere legittimamente presentata esclusivamente dal soggetto titolare del parere di compatibilità, ovvero dalla medesima persona giuridica cui lo stesso è stato formalmente rilasciato (Iniziativa Sviluppo e Group), non essendo peraltro ammesso alcuna cessione o trasferimento prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio (art 9 LR 9 del 2017). L'istanza oltre che tardiva deve ritenersi inammissibile anche per difetto di legittimazione soggettiva. Tale ulteriore profilo di illegittimità si aggiunge alla già rilevata tardività della richiesta e alla mancanza di idonea documentazione giustificativa, come ampiamente illustrato nel corpo della comunicazione principale. In ragione di tale nuova contestazione si assegnano alla società in indirizzo ulteriori 10 giorni per controdedurre esclusivamente su tale nuova circostanza."

Contestualmente la Regione con nota prot. N.0654008/2025 del 20/11/2025 ad oggetto "Iniziativa sviluppo e group spa (P.Iva 11667060153)_ Avvio del procedimento dichiarativo di decadenza del parere di compatibilità rilasciato con Determina dirigenziale n. 22 del 30/01/2019 ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., relativo alla realizzazione di RSA per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 60 posti con sede in Bari alla Via Biagio Accolti GIL" atteso che il parere favorevole di compatibilità, rilasciato con la sopra richiamata DD n. 22 del 30/01/2019, risulta scaduto ai sensi della L.R. n. 9/2017 art. 7 commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017. Rilevato che non è stata presentata nei termini previsti dall' art. 7 comma 4 della L.R. n.9 del 2017 istanza di autorizzazione all'esercizio munita di tutti gli allegati né motivata richiesta di proroga del parere di compatibilità prima della scadenza del termine di validità del parere medesimo comunicava, alla Iniziativa Sviluppo Group ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l'avvio del procedimento dichiarativo della decadenza del parere favorevole espresso con la D.D. n. 22 del 30/01/2019 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

A seguito di tali ultime comunicazioni la società Iniziativa Sviluppo e Group comunicava con pec del 25/11/2025 (protocollo interno n. 667469 del 26/11/2025) che "la realizzazione della RSA in questione, così come la proprietà della relativa area di sedime, non rientra più nel perimetro della nostra Società, per effetto dell'atto di scissione stipulato con atto a rogito (OMISSIS) in favore della beneficiaria Iniziativa Salute Group S.p.A., con sede legale in Foggia, via di Iuvara s.n.c. (C.F./P.IVA 04321370712), che ci legge in copia, alla quale pertanto Vi preghiamo di voler indirizzare tutte le comunicazioni relative alla pratica".

Con pec del 27/11/2025 (protocollo interno n. 671544 del 27/11/2025) la Iniziativa Salute Group deduceva: "rilevato che la Società ha già fornito, con precedenti lettere, a Codesto Spett.le Ufficio le richieste informazioni e controdeduzioni; che tuttavia, con Note Prot. n. 0654008 e Prot. n. 0654478 entrambe datate 20/11/2025, Codesto Ufficio regionale Dipartimento Promozione della Salute ha nuovamente contestato alla mia assistita ed alla dante causa Iniziativa Sviluppo Group, che ci ha informato trasmettendoci detta nota prot. n. 0654008:

1. con la prima di dette note, che la proroga del parere di compatibilità regionale dovesse essere richiesta "prima della scadenza del termine di cui al comma 4" (dell'art. 7 della L.R. n° 9 del 2017, ndr) e "non può in ogni caso superare i 180 giorni", e che la Società istante avrebbe presentato la stessa istanza fuori termine, preannunciando l'adozione del provvedimento di "decadenza del parere favorevole espresso con la DD del 30/1/2019";
2. con la seconda nota, che la stessa istanza di proroga del termine sarebbe stata presentata dalla **Iniziativa Salute Group S.r.l.**, cioè da **soggetto diverso** rispetto a quello - **Iniziativa Sviluppo Group S.r.l.** - alla quale il parere di compatibilità era stato rilasciato, preannunciando il rigetto della predetta istanza ed assegnando alla deducente il termine di 10 giorni per controdedurre su tali circostanze.

Tutto ciò premesso e considerato, nell'interesse della società Iniziativa Salute Group S.r.l., come sopra rappresentata e difesa, si propongono le seguenti, ulteriori, osservazioni e controdeduzioni.

1. In merito alle contestazioni di cui alla Nota Prot. n. 0654008, si ribadisce, innanzitutto, che, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della L.R. pugliese 2/5/2017 n. 9, **il soggetto che ha ottenuto** il favorevole parere di compatibilità regionale per la realizzazione di una struttura sanitaria come quella in oggetto (RSA ex Reg. Reg. n. 3/2025), nonché l'autorizzazione alla realizzazione comunale, ha facoltà di richiedere alla Regione la proroga della validità dello stesso parere, in vista della richiesta di autorizzazione all'esercizio, laddove siano sopravvenuti motivi ostativi che abbiano impedito l'esecuzione dei lavori entro il termine biennale previsto dal 4 comma. E' vero che il 6 comma dello stesso articolo 7 prevede che l'eventuale proroga del suddetto termine debba essere richiesta dagli interessati prima della sua scadenza, ma è tuttavia da ritenere che tale termine non sia perentorio e di natura decadenziale (automatica), specialmente laddove, come nel caso in esame, l'istanza di proroga sia stata presentata prima che la Regione abbia adottato il provvedimento di decadenza del parere di compatibilità già rilasciato.

In merito, poi, ai "motivi ostativi" che hanno impedito di realizzare e portare a termine in breve tempo la struttura in questione, oltre a considerare gli impedimenti oggettivamente derivanti dall'insorgenza della pandemia da Covid-19 negli anni immediatamente successivi al rilascio del parere di compatibilità, abbiamo già prodotto apposita documentazione tecnica a firma del Direttore dei lavori Ing. OMISSIS (ad ogni buon conto qui nuovamente prodotta), che dimostra che i lavori medesimi sono stati notevolmente rallentati e non conclusi a causa di: OMISSIS

Orbene, di tutte tali situazioni, impeditive della conclusione dei lavori di costruzione della RSA, ben rappresentate con le precedenti Osservazioni e non dipendenti dalla volontà della società mia assistita, Codesto Ufficio regionale non ne ha tenuto conto, limitandosi, acriticamente e in contrasto con il dato letterale e con la ratio del già citato art. 7, comma 2, della L.R. n. 9 del 2017, a richiamare un mera scadenza del termine della richiesta della proroga del parere di compatibilità e dell'autorizzazione all'esercizio per la struttura sociosanitaria da realizzare.

Per tutto il resto, si richiamano e confermano le altre osservazioni contenute nella nostra Nota inviata a mezzo p.e.c. in data 16/7/2025, che devono intendersi integralmente qui riproposte e trascritte.

2. Riguardo poi, alla contestazione mossa con la Nota regionale Prot. n. 0654478 in data 20/11/2025, appare evidente la sua infondatezza, considerato che, con Atto pubblico notarile di scissione in data 29/9/2020, regolarmente registrato, che ad ogni buon fine qui si allega, unitamente alla Visura camerale della Società neo formata, la società Iniziativa Sviluppo Group S.P.A., ha operato la scissione parziale proporzionale della stessa società, mediante la costituzione, ai sensi del disposto degli artt. 2506 bis e 2501 ter del Codice civile, di una nuova Società per Azioni, che ha assunto la denominazione di "Iniziativa Salute Group Spa".

Orbene, a tale nuova società, che espressamente ha per oggetto la "progettazione, la realizzazione e gestione....., di strutture sanitarie e sociosanitarie, rivolte ad anziani, giovani e portatori di disabilità fisica e psichica, come case di riposo, residenze sanitarie assistite (in sigla R.S.A.), strutture di riabilitazione, centri diurni e residenziali ed altre strutture sanitarie comunque denominate", con il suddetto Atto di cessione ed altri paralleli, è stato espressamente trasferito il compendio immobiliare per il quale è stato rilasciato il **Permesso di costruire relativo alla R.S.A. sito in Bari alla via Biagio Accolti GIL, assieme a tutti i diritti e i contratti inerenti a tale immobile.**

Di conseguenza, **è pacifico** che la società Iniziativa Salute Group SPA, poi trasformata in S.r.l. con Atto pubblico, in data 6/10/2020, alla data dell'istanza di conferma e proroga del Parere di compatibilità regionale e del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio per la struttura sanitaria RSA di Bari, aveva la legittimazione ed il diritto di richiedere tali provvedimenti alla Regione Puglia, essendo ormai da tempo subentrata, per effetto degli anzidetti Atti pubblici, sin dal 6/10/2020 (data di iscrizione della nuova Società) in tutti i rapporti giuridici, contratti, diritti e facoltà inerenti la realizzazione RSA di Viale Biagio Accolti, di cui aveva anche acquisito la piena proprietà.

Tale situazione giuridica, peraltro, avrebbe potuto essere chiarita mediante una semplice richiesta di precisazione o di integrazione documentale da parte della Regione, a cui la mia assistita avrebbe tempestivamente aderito, evitando in tal modo l'attivazione del procedimento di decadenza dell'autorizzazione già concessa.

Né si può condividere, a tal proposito, la tesi secondo cui la richiesta di proroga potesse essere presentata "esclusivamente dal soggetto titolare del parere di compatibilità, ovvero dalla medesima persona giuridica cui lo stesso è stato formalmente rilasciato (Iniziativa Sviluppo Group), non essendo peraltro ammessa alcuna

cessione o trasferimento prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio (art. 9 L.R. 9 del 2017)".

Ed infatti, la norma da Voi citata, che prevede un'ipotesi di decadenza, si riferisce espressamente ed esclusivamente all'autorizzazione all'esercizio, già rilasciata ad un determinato soggetto giuridico (art. 9 L.R. n. 9/2017), e non invece all'autorizzazione alla realizzazione o al relativo parere di compatibilità, per i quali non è prevista nessuna forma di decadenza per il caso di trasferimento della titolarità dell'immobile e dei relativi diritti in capo ad altro soggetto (cfr. art. 5 stessa L.R. n. 9).

Di conseguenza, non essendo possibile, né ammissibile, estendere, in via di interpretazione analogica, una norma giuridica di natura restrittiva e sanzionatoria, a casi non espressamente previsti, è decisamente da escludere, nel caso in oggetto, la possibilità di dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla realizzazione ed al relativo parere di compatibilità già rilasciati, relativamente alla struttura RSA di cui proprietaria e titolare la mia cliente."

In sintesi la vicenda di che trattasi può riassumersi in due profili:

- 1) la richiesta di proroga del parere di compatibilità presentata fuori termine;
- 2) la richiesta presentata da un soggetto diverso da quello originario

Sulla scorta di tali contestazioni la società istante (Iniziativa salute group srl) sostiene:

- La società Iniziativa Salute Group S.r.l. ha la piena legittimazione poiché è subentrata in tutti i rapporti giuridici, diritti e contratti relativi alla realizzazione della RSA di Bari, grazie a un Atto pubblico notarile di scissione del 29/9/2020. Con tale atto, il compendio immobiliare e tutti i diritti e i contratti inerenti al Permesso di costruire sono stati espressamente trasferiti alla neo-costituita società Iniziativa Salute Group, sin dalla data della sua iscrizione (6/10/2020).
- Che il termine per la richiesta di proroga, previsto dall'art. 7, comma 6 della L.R. Puglia n. 9/2017, non sia perentorio e di natura decadenziale (automatica), specialmente poiché l'istanza è stata presentata prima che la Regione adottasse il provvedimento di decadenza.
- Che la proroga sia giustificata dalla presenza di "motivi ostativi sopravvenuti" che hanno impedito la conclusione dei lavori entro il termine biennale (Pandemia da Covid-19; Ricorso al TAR Puglia che ha bloccato i lavori dal 5/10/2021 fino al rilascio del nuovo Permesso di Costruire (29/9/2022); Ritardo dell'Ente Energetico nel concedere il nulla osta allo spostamento di una cabina elettrica in Media Tensione, con i lavori terminati solo a ottobre 2022);
- L'errata applicazione da parte della Regione della norma sulla decadenza in quanto la stessa si riferisce espressamente ed esclusivamente all'autorizzazione all'esercizio già rilasciata, e non all'autorizzazione alla realizzazione o al parere di compatibilità. Per l'autorizzazione alla realizzazione e il parere di compatibilità non è prevista alcuna forma di decadenza in caso di trasferimento della titolarità dell'immobile e dei relativi diritti in capo ad altro soggetto. Pertanto, la tesi di una decadenza per trasferimento in questo caso è da escludere, non potendo estendere una norma restrittiva e sanzionatoria in via analogica.

La Iniziativa Sviluppo Group, titolare del parere di compatibilità di cui alla DD n. 22 del 2019 non presentava alcuna controdeduzione limitandosi invece a comunicare di aver stipulato *"atto di scissione stipulato con atto a rogito dott. Nicola Rivani Farolfi in data 29 settembre 2020, Rep. n. 203630, Racc. n. 34877, in favore della beneficiaria Iniziativa Salute Group S.p.A., con sede legale in Foggia, via di Iuvara s.n.c. (C.F./P.IVA 04321370712)"*

Facendo seguito alle controdeduzioni presentate dalle parti si comunica che le stesse sono rigettate per le motivazioni di diritto di seguito indicate.

Rileva in primo luogo la circostanza che l'istanza di proroga sia stata presentata da un soggetto non legittimato.

L'art 9 della LR 9 del 2017, rubricato *“Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e decadenza”*, al comma 1 prevede che: *“L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale”* e al comma successivo consente il trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, purchè tali modifiche siano comunicate all'Amministrazione, al fine di consentire, da parte di quest'ultima le verifiche necessarie, ovvero, più precisamente, *“previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile”*, pena, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio.

La Legge Regionale richiamata prevede, dunque, la possibilità di trasferire la sola autorizzazione unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2112 cc. e non contempla anche la cessione del parere di compatibilità e della conseguente autorizzazione alla realizzazione. Pertanto, la cessione, il subentro o qualsiasi modifica soggettiva non sono ammissibili nella fase antecedente al rilascio dell'autorizzazione e dopo il rilascio dell'autorizzazione, il titolare della stessa deve avviare l'attività, potendo cederla solo in una fase successiva e all'esito di una rigorosa procedura di verifica che prevede di accertare che la struttura (ai sensi dell'art 2112 c.c.) non abbia avuto un periodo di interruzione di attività, l'insussistenza di una delle ipotesi di decadenza stabilite dai commi 4 e 5 dello stesso art. 9, in capo alla cedente e alla cessionaria il possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. 4/2019 in capo alla cessionaria (ex multis Ved. Sentenza del Tar Puglia – Lecce n. 1561 26.11.2025). In sintesi non solo non è ammissibile la cessione nella fase procedimentale antecedente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ma per pacifica giurisprudenza le stesse autorizzazioni all'esercizio dell'attività d'impresa in ambito sanitario *“per l'importanza degli interessi pubblici coinvolti (presidiati dall'art. 32 Cost.) – sono rilasciate ob rem ac personam, nel senso che il rilascio è sottoposto alla condicio sine qua non della contestuale sussistenza dei requisiti oggettivi (in quanto riguardanti l'idoneità della struttura) e soggettivi (poiché collegati alla professionalità e moralità del titolare) in capo al soggetto richiedente (in termini, cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 28 maggio 2002, n. 2940; TAR Puglia - Bari, Sezione II, 21 agosto 2019, n. 1155).*

5.5. *Da ciò deriva che le autorizzazioni amministrative all'esercizio di un'attività di impresa, tanto più nel settore sanitario, avendo carattere personale, non sono riconducibili al novero dei beni aziendali (e dunque non sono trasferibili con il relativo contratto di cessione o di affitto, vedasi Cass. Civ., Sez. II, 16 ottobre 2006, n. 22112 e 6 febbraio 2004, n. 2240), cosicché il contratto di trasferimento (a titolo di cessione o affitto) dell'azienda o di un ramo di essa costituisce, nei confronti dell'Amministrazione, solo un presupposto di legittimazione del subentrante a richiedere l'intestazione o la voltura della licenza a proprio nome, che costituisce, a sua volta, un provvedimento costitutivo.*

5.6. *Non esiste, pertanto, alcun automatismo tra il trasferimento dell'attività dell'azienda ed il trasferimento della relativa autorizzazione amministrativa; analogamente, anche la cessione del ramo di azienda non può produrre ex se un effetto traslativo dell'autorizzazione o di parte di essa.”*

Sulle scorta di tali motivazioni è evidente quanto all'istanza di proroga del parere di compatibilità che la stessa vada rigettata in primo luogo in quanto presentata da soggetto non legittimato ed in assenza del provvedimento.

In subordine quanto alla perentorietà del termine di scadenza del parere si evidenzia che la lettura della società contrasta con la normativa regionale citata, la quale fissa dei termini perentori di scadenza del parere di compatibilità.

L'argomentazione presentata, si scontra con una rigorosa interpretazione della normativa regionale citata, la quale stabilisce precisi requisiti e termini perentori.

Sostiene la società che il termine per la richiesta di proroga di cui all'art. 7, comma 6, della L.R. 9/2017 non sia perentorio. Questa tesi non trova riscontro nel dettato normativo.

Il comma 6 è chiaro nell'affermare che *“La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4”*.

Va da sé che la decadenza del parere di compatibilità opera di diritto al mero scadere del termine biennale, come previsto dal comma 4 (*“Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità... il dirigente... ne dichiara... la decadenza”*).

Il provvedimento del dirigente ha dunque **natura dichiarativa**, non costitutiva, della decadenza stessa.

In altri termini il diritto a richiedere la proroga si estingue con lo spirare del termine previsto dalla norma e la presentazione dell'istanza prima dell'adozione del provvedimento formale di decadenza non sana la tardività. Del resto la proroga del termine di compatibilità regionale prevista dall'art. 7 comma 6 della LR 9 del 2017 è istituto di carattere eccezionale finalizzato a tutelare l'interesse pubblico a che l'opera sia realizzata in un congruo arco di tempo, tale da giustificare le ragioni di serietà dell'azione amministrativa, nonché a tutelare l'interesse dell'utenza a poter usufruire del servizio sul territorio in tempi certi.

Quanto alle cause ostative inerenti alla congiuntura economica (pandemia da Covid-19, crisi geopolitica) e agli impedimenti di natura giuridica e procedurale (ricorso al TAR, ritardi del fornitore di energia elettrica), la normativa ha già fornito una risposta specifica, dapprima nel comma 6 dove disciplina l'ipotesi di *“eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato”* e poi con l'introduzione dei commi 6-ter e 6-quater (laddove si introducono ragioni di *“congiuntura economica”*) che invece prevedono una proroga annuale di diritto, a condizione che il soggetto interessato comunichi la volontà di avvalersene prima della scadenza.

In termini giuridici, la società titolare del parere di compatibilità, a fronte dei motivi addotti a giustificazione della richiesta di proroga presentata in data 06/05/2025 (a oltre sei anni dal rilascio del parere di compatibilità), avrebbe dovuto ottemperare all'onere di richiedere la stessa in un momento anteriore alla scadenza del termine biennale previsto dall'articolo 7, comma 4, della L.R. 9/2017.

L'istanza di proroga, ai sensi del comma 6, è soggetta a un termine perentorio di decadenza, la cui inosservanza preclude la possibilità di conservare il provvedimento, indipendentemente dalla sussistenza dei motivi ostativi. Va da sé che la tardività della richiesta rende la stessa inammissibile a prescindere dal merito delle ragioni addotte. In relazione alla inapplicabilità dell'articolo 29, comma 7-bis, della L.R. 9/2017 alla fattispecie de qua si deduce quanto segue.

La principale tesi della società, ovvero l'applicazione dell'art. 29, comma 7-bis, alla fattispecie in esame, è del tutto non pertinente. Tale disposizione si applica a una situazione specifica e diversa da quella in oggetto.

In relazione alla portata applicativa della disposizione di cui sopra la DGR 793 del 2019 prevede *“Per istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri s'intendono l'istanza presentata al competente Comune ai fini del rilascio del permesso a costruire ovvero del rilascio dell'autorizzazione comunale per eseguire lavori di ristrutturazione. Rientrano nei lavori di ristrutturazione esclusivamente i lavori di trasformazione dell'immobile da una struttura sanitaria già autorizzata all'esercizio ovvero i lavori di trasformazione dell'immobile da una struttura sociosanitaria già autorizzata al funzionamento ai sensi del R.R. n. 4/2007. Rientrano nella previsione del R.R. n. 4/2019, art. 9 comma 3, lettera g) le istanze di cui innanzi presentate entro e non oltre il 31/12/2017 come da protocollo in entrata del competente Comune.”*

L'articolo 29, comma 7-bis, è una disposizione riferita all'ipotesi di rilascio del parere di compatibilità regionale alle strutture di cui al comma 6 del medesimo articolo, nel periodo di inammissibilità delle istanze (ovvero a far data dal 02/05/2027 e fino all'emanazione del RR 4 del 2019) e non attiene alla proroga dei pareri di compatibilità già rilasciati. Il progetto della RSA in oggetto di cui al parere di compatibilità rilasciato con Determina dirigenziale n. 22 del 30/01/2019 afferisce a normativa regionale diversa da quella a cui l'art. 29 comma 7-bis si riferisce. Infatti il parere di compatibilità per la realizzazione della RSA è stato rilasciato ai sensi del RR n. 7/2002 e RR n. 3/2005 e in base al fabbisogno di cui al RR 3/2005, mentre le strutture rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 29 comma 7-bis sono quelle di cui al comma 6 dello stesso articolo, ovvero le strutture sociosanitarie disciplinate dal RR n. 4/2007.

I due istituti normativi, rilascio del parere alle strutture con permesso a costruire anche nel periodo di inam-

missibilità (art. 29, comma 7-bis) e la proroga del medesimo parere (ai sensi dei commi 6, 6 ter e 6 quater), operano su presupposti e finalità completamente diverse.

Il primo interviene su istanze che si trovavano in una sorta di “limbo” normativo, il secondo disciplina la gestione dei termini di validità di provvedimenti già emanati.

Pertanto, il riferimento all’art. 29, comma 7-bis, è erroneo in quanto il provvedimento della Società non rientra nella casistica normata di tale disposizione.

In ultimo quanto all’argomentazione della società secondo cui sarebbe applicabile alla fattispecie l’art. 7, comma 6-bis, della L.R. n. 9/2017, modificato dalla L.R. n. 42/2024, che ha prorogato al 2025 i pareri di compatibilità “in corso di validità” al 01/01/2025 si rappresenta che la disposizione richiamata è di tutt’altro contenuto. Prevede la LR 42 del 2024 all’art 7 “Art. 7 Interpretazione e Modifiche alla l.r. 9/2017:

1. La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) è così interpretata e modificata: a) il comma 6 bis dell’articolo 7, è interpretato nel senso che si riferisce alla conferma del parere di compatibilità per trasferimento di sede della struttura sanitaria o sociosanitaria, nello stesso Comune, precedente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio”.

Anche la predetta disposizione non attiene pertanto ad ipotesi simile a quella che ci occupa in quanto riguarda il trasferimento della sede del parere di compatibilità nell’ambito dello stesso comune.

In conclusione, la linea difensiva della società non regge, in quanto si basa sull’applicazione di una norma che disciplina una fattispecie completamente diversa. Ad ogni modo, si precisa che qualsiasi norma sopravvenuta trova applicazione solo su pareri validi ed efficaci al momento della data di entrata in vigore della legge, non per quelli che sono già decaduti.

Un intervento legislativo successivo non può sanare retroattivamente una decadenza già verificatasi.

In conclusione, atteso che il parere favorevole di compatibilità, rilasciato con la sopra richiamata DD n. 22 del 30/01/2019, risulta scaduto ai sensi della L.R. n. 9/2017 art. 7 commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017.

Rilevato che non è stata presentata dal soggetto a cui è stato rilasciato il provvedimento, Iniziativa Sviluppo Group srl, nei termini previsti dall’ art. 7 comma 4 della L.R. n.9 del 2017 istanza di autorizzazione all’esercizio munita di tutti gli allegati né motivata richiesta di proroga del parere di compatibilità ai sensi dell’art 7 comma 4 della L.R. N.9/2017 né comunicazione di avvalersi della proroga di cui all’art. 7 comma 6 ter della L.R. n.9/2017 prima della scadenza del termine di validità del parere medesimo.

Che l’unica istanza di proroga è stata presentata oltre che fuori termine anche da soggetto non legittimato, nel caso di specie dalla società Iniziativa Salute Group.

Rilevato altresì che le argomentazioni addotte dalla Iniziativa Salute Group non sono accoglibili per le ragioni su addotte

Posto quanto sopra si propone:

I. dichiarare, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la decadenza del parere favorevole rilasciato alla Iniziativa Sviluppo Group srl (P.Iva 11667060153) con Determinazione n. 22 del 30/01/2019 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

II. Rigettare l’istanza di proroga presentata dalla Iniziativa Salute Group S.r.l. in data 07/05/2025 per difetto assoluto di legittimazione soggettiva e, in subordine, per tardività della richiesta di proroga ai sensi dell’art. 7, comma 6, della L.R. n. 9/2017.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- X neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

I. dichiarare, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la decadenza del parere favorevole rilasciato alla Iniziativa Sviluppo Group srl (P.Iva 11667060153) con Determinazione n. 22 del 30/01/2019 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

II. Rigettare l'istanza di proroga presentata dalla Iniziativa Salute Group S.r.l. in data 07/05/2025 per difetto assoluto di legittimazione soggettiva e, in subordine, per tardività della richiesta di proroga ai sensi dell'art. 7, comma 6, della L.R. n. 9/2017.

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Iniziativa Sviluppo Group srl (iniziativasviluppo@open.legalmail.it);
- Al Legale rappresentante della Iniziativa Salute Group srl (iniziativasalutegroup@pec.it)
- Comune di Bari (Ba) archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it
- Al Direttore Generale della Asl Bari (direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it)
- All' Area Servizio Socio-Sanitario Asl Bari (servsocio-sanitari.aslbari@pec.rupar.puglia.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari
- Al Dipartimento di Prevenzione Asl Lecce

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- b. Sarà pubblicato all'Albo della Sezione programmazione e monitoraggio dell'assistenza socio-sanitaria/ Albo Telematico (ove disponibile);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f. il presente atto, composto da n. 15 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2025/00061

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali

Brindisi-Lecce-Taranto

Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali

Brindisi-Lecce-Taranto

Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo